



UNIONE
EUROPEA

Convenzione di
Sovvenzione



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

**FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI
CITTADINI DI PAESI TERZI**

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

NUMERO: 2012 / FEI / PROG-103502

Beneficiario	Provincia di Roma - Dipartimento IX Servizio 2
Titolo del progetto	L'A B C della Cittadinanza
Azione e Programma Annuale	Azione 1 / 2012
Costo del progetto	200453,58
Data conclusione del progetto	30/06/2014



Indice

ARGOMENTO	PAGINA
Art. 1 Oggetto, durata e disposizioni applicabili	5
Art. 2 Obblighi e Responsabilità.....	5
Art. 3 Composizione del contributo.....	8
Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto.....	9
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma.....	9
Art. 6 Indicatori utilizzati	10
Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010 e pagamenti	12
Art. 8 Affidamento di incarichi e contratti a terzi (ove applicabile).....	14
Art. 9 Attuazione della Convenzione.....	16
Art. 10 Definizione dei costi ammissibili	19
Art. 11 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili.....	20
Art. 12 Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto.....	22
Art. 13 Controlli	22
Art. 14 Sanzioni e revoche.....	23
Art. 15 Protezione dei dati e riservatezza	26
Art. 16 Regole di pubblicità	27
Art. 17 Foro competente.....	28
Art. 18 Conflitto d'interessi e incompatibilità	28
Art. 19 Proprietà e uso dei risultati	28
Art. 20 Sospensione	29
Art. 21 Forza maggiore.....	29
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile	30
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo.....	30
Art. 24 Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione.....	31



Il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo Prefetto Angelo Malandrino, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile"),

e

il Beneficiario di seguito indicato (d'ora innanzi anche solo "Beneficiario") :

Nome / Ragione Sociale: Provincia di Roma - Dipartimento IX Servizio 2

Natura giuridica: Ente Pubblico

Indirizzo / Sede Legale: Via IV Novembre 119/a 00187 Roma RM

Codice Fiscale / P. Iva: 80034390585 -

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da

Legale Rappresentante : Ornella Cherubini

Eventuale Delegato : Stefano Orlandi

ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari:

- 1 ARCI N. A. di ROMA
- 2 Asinitas
- 3 AUSER LAZIO
- 4 Centro di Informazione Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo Onlus (C.I.D.I. S Onlus)
- 5 Centro Servizi per il Volontariato della Regione Lazio
- 6 CIES ONLUS
- 7 Cooperativa Sociale Apriti Sesamo Onlus
- 8 Cooperativa Sociale COTRAD Onlus
- 9 DIPARTIMENTO DI STUDI DEI PROCESSI FORMATIVI CULTURALI E INTERCULTURALI NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA
- 10 FOCUS – Federazione Organizzazioni Consumatori, Utenti e dei diritti Sociali "Casa dei Diritti Sociali"
- 11 Forum delle Comunità Straniere in Italia

Premesso che



(a) con la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è stato istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

(b) con decreto del 24 aprile 2008 il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo;

(c) secondo l'Articolo 7 della Decisione (2008/457/CE), l'Autorità Responsabile del Fondo agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione attraverso la selezione di progetti tramite inviti annuali aperti a presentare proposte (avvisi pubblici), per la realizzazione di interventi a "valenza territoriale" e rispondenti alle specifiche esigenze locali;

(d) con Decisione C(2012) 3117 del 15 maggio 2012 la Commissione europea ha approvato il Programma Annuale 2012;

(e) la Commissione di valutazione, nominata dall'Autorità Responsabile in data 18.12.2012 con provvedimento n. prot. 7818, ha valutato positivamente il progetto di cui all'art. 1 che segue;

(f) in data 05/07/2013, l'Autorità Responsabile ha adottato il decreto di approvazione del Progetto PROG-103502, per un importo pari a € 200453,58, così come richiamato all'art. 5 che segue. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario, secondo le modalità previste all'art. 11 che segue.

(g) Il Beneficiario attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, che non sussistono a proprio carico conflitti di interesse, procedimenti penali, condanne, procedimenti sanzionatori pregiudizievoli, procedure fallimentari, esecutive o cautelari né esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario dello Stato, Enti pubblici territoriali o previdenziali, né altre cause ostative previste dalla legge che possano direttamente o indirettamente impedire la sottoscrizione e/o l'esecuzione della presente Convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Responsabile e il Beneficiario convengono e stipulano quanto segue.



Art. 1 Oggetto, durata e disposizioni applicabili

- 1.1** La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato L'A B C della Cittadinanza, finanziato a valere sull' Azione 1, del Programma Annuale 2012 .
- 1.2** Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2014. L'importo progettuale ammesso a finanziamento è pari ad € 200453,58.
La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura della procedura di certificazione della spesa.
- 1.3** Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e delle disposizioni normative applicabili.
- 1.4** Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica (D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 165/2001, la L. 241/90 legge generale sul procedimento amministrativo) e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 2 Obblighi e Responsabilità

- 2.1** Il Beneficiario :
 - a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
 - b) in ogni caso è referente unico dell'Autorità Responsabile per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all'art.9;
 - c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile e, in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Autorità Responsabile;
 - d) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;



- e) sottopone all'Autorità Responsabile, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 5;
- f) sottoscrive (*ove richiesto*) apposita garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa a prima richiesta contenente l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 del Cod. Civ.;
- g) è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente nel rispetto delle tempistiche definite dall'Autorità Responsabile;
- h) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e di tutti le spese effettivamente sostenute;
- i) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Autorità Responsabile siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
- j) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato.
- k) è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari ed è tenuto a conservare la relativa documentazione; è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- l) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili;
- m) attesta sotto la propria esclusiva responsabilità la validità, l'efficacia e la compatibilità con le finalità dell'avviso dello statuto e dell'atto costitutivo proprio e dei partners progettuali, ove presenti, rispondendone per il caso avverso. Il Beneficiario riconosce altresì all'Amministrazione la libera facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui uno o



più dei suddetti documenti risultino invalidi, inefficaci o comunque non compatibili con le finalità dell'avviso.

[In caso di raggruppamento] I partner co-beneficiari:

- n) eseguono esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali;
- o) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i *report* da inviare all'Autorità Responsabile, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla Convenzione;
- p) inviano all'Autorità Responsabile, direttamente o attraverso il Capofila, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Autorità, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- q) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- r) informano il Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto;
- s) inviano al Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli. Inoltre, si impegnano, al fine di consentire l'accertamento delle eventuali responsabilità, a permettere di svolgere i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, il Beneficiario comunica i nominativi dei seguenti referenti:

Referenti Beneficiario		
Ambiti	Nome e Cognome	Indirizzo Mail e Telefono
Responsabile di progetto	Daniela , Cardenia	d.cardenia@provincia.roma.it ,06/67665249
Referente monitoraggio e valutazione	Daniela, Cardenia	d.cardenia@provincia.roma.it ,06/67665249
Referente contabile	Fabio Lippo	f.lippo@provincia.roma.it 06/67665303



2.2 Il Beneficiario assume nei confronti dell'Autorità Responsabile l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Beneficiario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione anche per i danni causati dai co-beneficiari e/o dai soggetti di cui all'art. 8 che segue.

In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale del contributo comunitario, a norma di quanto previsto nel dettato dell'atto istitutivo del Fondo¹², è stabilita nel valore massimo di 75,00 % e corrisponde ad euro 150340,18 . Il restante 50% o 25%, a seconda delle priorità specifiche intercettate, è così ripartito:

▪ Contributo pubblico nazionale ed eventuali contributi di terzi	2067,66	1,03 %
▪ Contributo del Beneficiario e/o partner di progetto	48045,74	23,97 %
▪ Introiti del progetto	0,00	0,00 %

3.2 In relazione al contributo privato alla realizzazione del progetto, si specifica che nell'ipotesi in cui l'importo effettivamente speso e rendicontato al momento del final assessment sia inferiore a quello previsto nel budget iniziale di progetto e ammesso al finanziamento e/o nell'ipotesi di eventuali tagli per inammissibilità delle spese rendicontate, alla decurtazione percentuale del contributo pubblico cofinanziato corrisponderà una proporzionale diminuzione del contributo privato dovuto.

¹ Soggetto Capofila in caso di raggruppamento

² Art. 13, par. 4 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE.



Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto

- 4.1 I destinatari finali del progetto sono quelli individuati nella proposta progettuale (sez. 2.3 della stessa) ammessa a finanziamento e devono essere comunque ricompresi tra quelli indicati all'art. 1, comma 2, della Decisione 2007/435/CE.
- 4.2. Gli obiettivi che il Beneficiario deve realizzare sono quelli indicati nella proposta progettuale (sezione 2.2 della stessa) ammessa a finanziamento.
- 4.3 Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi, sottoscritti dal Beneficiario e/o partner co-beneficiario con eventuali soggetti della rete territoriale.

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

- 5.1 Il Beneficiario é tenuto a rispettare l'ultima versione del budget di progetto e del cronogramma approvati dall'Autorità Responsabile e inseriti nell'apposito fascicolo di progetto elettronico disponibile sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.
- 5.2 Tutte le voci di costo sono sottoposte a controllo di ammissibilità nel rispetto di quanto previsto nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo CE/2008/457 così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, nel manuale delle spese ammissibili (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme 'Solidarity and Management of Migration Flows', Version 4 – 16/03/2011*) e nel Vademecum di attuazione pubblicato <https://www.fondisolid.interno.it>.
- 5.3 La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo³, non deve superare il 7% dei costi diretti ammissibili.
- 5.4 Il Beneficiario può presentare modifiche di budget nel numero massimo di tre e, comunque, non oltre il 15 giugno 2014. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata specificamente dall'Amministrazione. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

³ FEI: Decisione 2008/457/CE e successiva Decisione modificativa 2011/1289/CE.



L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%. Tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, l'Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.

- 5.5** Il Beneficiario è tenuto ad inoltrare all'Amministrazione la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto. Qualora la rimodulazione di budget comporti modifiche del cronogramma, il Beneficiario è tenuto ad aggiornarlo e a trasmetterlo all'Autorità Responsabile secondo le modalità indicate nel Manuale Utente che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>. Il cronogramma dovrà essere comunque aggiornato in base alla data di avvio delle attività progettuali così come indicato all'art.9, comma 1.
- 5.6** Al fine di snellire le procedure di controllo gestionale e ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi, questa Autorità ritiene necessario il ricorso ad un revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute. Si specifica che la quota da destinare al revisore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA inclusa. Tale spesa deve essere imputata alla voce di costo *G – Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario del budget di progetto*.
- 5.7** In merito alla voce *F – Subappalti (ove applicabile)* del budget si specifica che il beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al progetto. Resta ferma l'impossibilità di subappaltare attività relative alla gestione complessiva del progetto.

Art. 6 Indicatori utilizzati

6.1 Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 4.2, il Beneficiario dovrà attenersi agli indicatori contenuti nella proposta progettuale (sez. 2.8.1 della stessa), comprensivi: i) di quelli previsti dal programma annuale per l'azione di riferimento, ii) di quelli eventualmente integrati dal Beneficiario in base alle specifiche attività progettuali ivi stabilite e – in ogni caso - a tutti gli indicatori approvati dall'Autorità Responsabile prima della sottoscrizione della presente Convenzione. Eventuali modifiche successive alla stipulazione della Convenzione dovranno essere richieste entro il **15 maggio 2014** secondo le modalità previste nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it> e dovranno essere approvate dall'Autorità Responsabile. Il rispetto di tutti gli indicatori espressi nella proposta progettuale è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento



UNIONE
EUROPEA

Convenzione di
Sovvenzione



MINISTERO
DELL'INTERNO

degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso.



Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010 e pagamenti

7.1 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila sul/sui conto/i corrente/i ovvero sul conto di tesoreria identificato/i come segue:

- Codice IBAN :
- Numero del Conto di Tesoreria Unica, in caso di soggetti pubblici : 0060602
- Banca:
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa, in caso di enti privati:

- Intestatario del conto:
- Soggetti delegati ad operare sul conto:

Per ciascun pagamento da effettuare a favore del Beneficiario, o dal Beneficiario a terzi, vi è l'obbligo di indicare, al ricorrere dei presupposti di legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e il CUP assegnato al progetto. I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

7.2. Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione prende atto che, al ricorrere dei presupposti di legge (art. 3 della L. 136/2010):

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;



- la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica dei suddetti dati dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Responsabile tramite Posta Elettronica Certificata, su carta intestata e con firma autografa entro e non oltre 7 giorni dalla modificazione con le modalità descritte nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito <http://www.fondisolid.interno.it>;
- in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione, all'atto della conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Autorità Responsabile e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente e che eguale obbligo grava sulla sua controparte contrattuale;
- è obbligato ad inserire in tutti i contratti di subappalto stipulati per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, pena la loro nullità, una clausola contrattuale conforme al modello descritto nell'allegato 1 alla Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
- in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Autorità Responsabile del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, attivabile in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente punto, l'Autorità Responsabile potrà verificare l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare che nei contratti sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario, tra il Beneficiario Capofila e/o eventuali Partner di progetto ed eventuali



subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto per il finanziamento oggetto della Convenzione;

- qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, è obbligato a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
- è obbligato a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010.

Art. 8 Affidamento di incarichi e contratti a terzi (ove applicabile)

8.1 Come previsto nell'Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, i Beneficiari devono essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e/o ciascun partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

8.2 Qualora il Beneficiario e/o i cobeneficiari intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) non potranno sub affidare a loro volta ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività affidategli; iii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 ovvero - in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D. Lgs. 163/2006).

Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili (es. affidamenti a soggetti di diritto pubblico non sottoposti al D. Lgs. 163/2006), il Beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi.



- 8.3** I contratti stipulati tra Beneficiario e/o co-beneficiari e soggetti terzi subaffidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo. Gli importi relativi ai contratti di subappalto che il Beneficiario intende affidare devono essere indicati alla voce di costo *F Subappalti* del Budget di progetto.
- 8.4** Il Beneficiario e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisiranno i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.
- 8.5** Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di applicazione di procedure ad evidenza pubblica sono tenuti a seguire le indicazioni riportate nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>
- 8.6** La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.
- 8.7** Qualora il Beneficiario sia un soggetto pubblico e ponga in essere contratti ricompresi nell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, è tenuto ad inviare i relativi atti alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità al ricorrere dei relativi presupposti; in mancanza i contratti non potranno essere ritenuti efficaci ed esecutivi e, pertanto, l'Autorità Responsabile non potrà procedere al pagamento degli stessi.
- 8.8** Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.



Art. 9 Attuazione della Convenzione

9.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalla Decisione istitutiva ed applicativa del Fondo e dalla Decisione della Commissione C(2011) 1289 def. del 03.03.2011 che modifica la Decisione 2008/457/CE.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l'Autorità Responsabile;
- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Autorità Responsabile la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronogramma di spesa approvato;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti e rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione e dal Vademecum di attuazione;
- rispettare quanto previsto dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo e quanto indicato nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese ammissibili redatto dalla Commissione (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme 'Solidarity and Management of Migration Flows', Version 4 – 16/03/2011*) ed eventuali successive modifiche o integrazioni, laddove applicabili al caso di specie;
- attenersi alle indicazioni fornite dall'Autorità Responsabile in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;



- trasmettere all'Autorità Responsabile tramite apposita comunicazione e-mail all'indirizzo del Fondo dlci.fondointegrazione2@interno.it, tutti i prodotti finali realizzati nell'ambito dell'intervento. Laddove gli allegati raggiungano una dimensione superiore a 3 MB, si prega di indicare un link da cui poterli scaricare

9.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto a caricare a sistema e trasmettere all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica	Modalità di invio
Documentazione di inizio attività	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di inizio attività Richiesta del cup/ Cup definitivo 	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione	Da caricare a sistema a cura del BF
Eventuale domanda di anticipo (relativa al 50% della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none"> Domanda /rinuncia all' anticipo Fideiussione (ove prevista) 	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione	Da caricare a sistema a cura del BF
Eventuale Domanda di Rimborso Intermedia (relativa minimo al 55% fino al massimo dell'80% della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none"> Domanda /Rinuncia al Rimborso intermedio Interim Assessment (Parte I e Parte II) Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile) Documentazione di spesa debitamente quietanzata Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione intermedia Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti subaffidatari (ove applicabile) 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 (trenta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia minima del 55% della spesa rendicontabile (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato) e comunque quietanzata entro e non oltre il 31 marzo 2014. Il caricamento dovrà avvenire entro e non oltre il 5 Aprile 2014. qualora non si sia raggiunta la soglia del 55%, entro il 5 aprile 2014 occorre comunque caricare a sistema l'Interim Assessment (Parte I e Parte II) riferito al periodo di attività dall'avvio del progetto al 31 marzo 2014 	Da caricare a sistema a cura del BF



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica	Modalità di invio
Verifiche amministrativo-contabili del revisore indipendente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verbale di verifica amministrativo-contabile ▶ Allegato 1 - Domanda di Rimborso Intermedia debitamente firmata dal beneficiario capofila ▶ Allegato 2 - Dettaglio delle spese non ammissibili ▶ Allegato 3 - Dettaglio controdeduzioni Beneficiario Finale 	Entro il 30 aprile 2014 caricamento della documentazione riferita alla rendicontazione intermedia	Da caricare a sistema a cura del Revisore Contabile
Domanda di rimborso finale (relativa al saldo della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Domanda di Rimborso Finale ▶ Final Assessment (Parte I e Parte II) ▶ Check list per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile) ▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata ▶ Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione Finale ▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti subaffidatari (ove applicabile) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali e comunque non oltre il 31 agosto 2014⁴ 	Da caricare a sistema a cura del BF
Verifiche amministrativo-contabili del revisore indipendente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verbale di verifica amministrativo-contabile ▶ Allegato 1 - Domanda di Rimborso finale debitamente firmata dal beneficiario capofila ▶ Allegato 2 - Dettaglio delle spese non ammissibili ▶ Allegato 3 - Dettaglio controdeduzioni Beneficiario Finale 	Entro il 30 settembre 2014 caricamento della documentazione riferita alla rendicontazione finale	Da caricare a sistema a cura del Revisore Contabile
Monitoraggio	Schede di monitoraggio	Cadenza trimestrale secondo il calendario fornito dall'AR	Da caricare a sistema a cura del BF
Valutazione progetti	Questionari per la valutazione del progetto debitamente compilati	Secondo la tempistica stabilita dall'AR	Secondo le modalità stabilite dall'AR

⁴ Come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2014, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati anche successivamente a tale data.



9.3 La/e Domande di rimborso dovranno essere caricate a sistema, complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica indicata nella tabella di cui al punto 9.2.

9.4 A conclusione delle attività progettuali e comunque entro il 31 agosto 2014 dovrà essere caricato a sistema il *Final Assessment* (Parte I e Parte II) come indicato nella tabella di cui al punto 9.2.

9.5 Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità Responsabile, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate.

9.6 La modulistica necessaria per adempiere alle disposizioni descritte sarà parte integrante del Vademecum di attuazione che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.

9.7 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel Vademecum di attuazione. L'Autorità Responsabile non autorizzerà richieste di modifiche che: i) superano l'importo massimo del contributo assegnato, ii) non sono rispondenti alle indicazioni del Programma Annuale, iii) mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali del progetto (e.g. oggetto, attività, destinatari, etc.).

Art. 10 Definizione dei costi ammissibili

10.1 Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione applicativa del Fondo. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall'Allegato XI della medesima Decisione, così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289.

A norma della Decisione applicativa del Fondo, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Fondo⁵;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo⁶;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;

⁵ Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.

⁶ Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.



- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal Beneficiario e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguono i medesimi obiettivi indicati nella Decisione applicativa del Fondo possono essere residenti ed essere registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014). Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 11 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

11.1 L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **anticipo (se richiesto) pari al 50% dell'importo del progetto**, ad avvenuta ricezione della comunicazione di avvio delle attività progettuali e di apposita fideiussione bancaria e/o assicurativa (ove applicabile) rilasciata secondo il modello scaricabile dal sistema informatico;
- b) **secondo finanziamento, pari ad una percentuale compresa tra il 5% (se richiesto l'anticipo), e il 30% dell'importo complessivo del progetto**, a seguito della presentazione della Domanda di Rimborso Intermedia che attesti il raggiungimento di una percentuale di spesa pari ad un minimo del 55% e ad un massimo dell' 80% di spesa debitamente quietanzata. Nel caso in cui il Beneficiario non abbia presentato la domanda di anticipo ai fini dell'ottenimento del primo finanziamento, lo stesso è tenuto a presentare la documentazione sopraindicata (relazione sull'attività – Interim assesement e



rendicontazione delle spese) attestante il raggiungimento di almeno il **55%** dell'importo complessivo ammesso a finanziamento, secondo le modalità e la tempistica indicata al punto 9.2.

Il caricamento sul sistema informatico FONDI SOLID **della domanda di rimborso intermedia e della documentazione di accompagnamento alla stessa, come indicato al punto 9.2, deve avvenire entro e non oltre il 5 aprile**. L'eventuale rinuncia al rimborso intermedio deve essere effettuata tramite sistema informativo Fondi Solid entro e non oltre il **5 aprile 2014** e approvata formalmente dall'Autorità Responsabile.

Si precisa che, pure nel caso in cui non venga raggiunta la percentuale di spesa quietanzata di cui alla lett. b), la relazione sull'attività svolta fino al 31 marzo 2014 (*Interim Assessment Parte I e Parte II*) **deve, comunque, essere caricata a sistema entro e non oltre il 5 aprile 2014**;

- c) **saldo**, al termine del progetto e dietro presentazione della documentazione indicata al punto 9.2, sulla base delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal Beneficiario nella realizzazione del progetto.

11.2 I pagamenti saranno costituiti da due quote, comunitaria e nazionale, e saranno subordinati all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea. L'Autorità Responsabile non potrà essere, quindi, ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

11.3 Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Responsabile le economie eventualmente sopravvenute, qualora queste superino la quota del 30% rispetto all'importo totale del progetto. Il Beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile.

11.4 Il Beneficiario, nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, ha/hanno l'obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

11.5 Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto saranno tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione europea e



della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del programma. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intelligibilità.

11.6 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Art. 12 Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto

12.1 Il Beneficiario deve garantire la tracciabilità dei dati di progetto soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- b) consentire alla Commissione europea il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nella propria contabilità ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità Responsabile;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo, (iii) altre fonti di cofinanziamento del progetto;
- d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.

Art. 13 Controlli

13.1 Le Autorità Designate del Fondo, la Commissione Europea, la Corte dei Conti e altri organismi di controllo potranno effettuare verifiche sia documentali che fisiche (in loco) presso la sede del Beneficiario, dei cobeneficiari e dei terzi affidatari.

13.2 L'Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione



del progetto. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Responsabile potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile, fermo quanto previsto dal successivo articolo 14. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14.

13.3 Il Beneficiario dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti attuatori, sarà depositata e conservata per i 5 anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi degli artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE, presso la propria sede Viale di Villa Pamphili 100 .
Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile.

Art. 14 Sanzioni e revoche

14.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo al Beneficiario, l'Autorità Responsabile potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine a quanto richiesto l'Autorità Responsabile potrà, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, comminare una sanzione economica.

14.2 E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Autorità Responsabile di disporre sanzioni, risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità Responsabile può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 13;



- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art. 9, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 11.5) sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Annuale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;
- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto;
- j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, D.lgs. 163/2006;
- k) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 16 e degli obblighi di cui all'art. 18;
- l) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dall'Autorità Responsabile con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l'escussione della fideiussione.

14.3 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Responsabile, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).



14.4 Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

La Convenzione potrà essere altresì risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'articolo 7, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

14.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Responsabile, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e, successivamente, della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della fideiussione (qualora prevista) presentata ai sensi dell'art. 2.

14.6 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Responsabile potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.



- 14.7** Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
- 14.8** L'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

Art. 15 Protezione dei dati e riservatezza

- 15.1** Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione,
- Il Beneficiario e/o i partner di progetto potranno (ex. art. 7 del D.Lgs. 196/03), su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente all'Autorità Responsabile.
- 15.2** Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.
- 15.3** Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.
- 15.4** Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l'Autorità Responsabile da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.
- 15.5** Il Beneficiario e ciascun partner di progetto hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e



comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

15.6 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

15.7 Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

15.8 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di adottare le sanzioni previste dall'articolo 14, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile;

15.9 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Soggetto Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Autorità Responsabile di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. Il titolare del trattamento è l'Autorità Responsabile del Fondo.

Art. 16 Regole di pubblicità

16.1 È compito del Beneficiario e/o dei partner dare adeguata pubblicità del cofinanziamento comunitario dal Fondo anche ai destinatari del progetto stesso. Pertanto, ogni documento riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.

16.2 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità Responsabile, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.



16.3. Gli obblighi di pubblicità e informazione e le relative modalità di attuazione in capo ai Beneficiario sono indicate nel documento denominato "Regole di Pubblicità del Fondo", allegato al Vademecum di attuazione pubblicato sul sito <http://www.fondisolid.interno.it>

Art. 17 Foro competente

17.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 18 Conflitto d'interessi e incompatibilità

18.1 Il Beneficiario e/o i partner di progetto si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi etc.).

18.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile applicherà le sanzioni previsti nel precedente art. 14.

Art. 19 Proprietà e uso dei risultati

19.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse, è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e ciascun partner di progetto, per quanto di rispettiva competenza,



garantiscono all'Autorità Responsabile il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente e di concedere a terzi l'utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report da essi realizzati in attuazione del progetto.

Art. 20 Sospensione

- 20.1** Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito ii) le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo che segue iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi adottati.
- 20.2** L'Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Annuale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.

Art. 21 Forza maggiore

- 21.1** Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette la realizzazione delle attività progettuali che non è imputabile a errore o negligenza e che il Beneficiario non avrebbe potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.
- 21.2** Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Autorità Responsabile senza indugio indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.



21.3 Il Beneficiario non può essere considerato inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.

21.4 In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile

22.1 L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

(i) per giusta causa. E' da intendersi "giusta causa di recesso", a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione;

(ii) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

22.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso da parte dell'Autorità Responsabile deve richiedere i pagamenti delle fatture inserite nella Domanda di pagamento a saldo secondo le procedure previste dall'art. 11 che precede. In caso di mancata richiesta nei termini indicati, l'Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso.

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo potrà essere ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto. La rinuncia totale al contributo potrà essere ammessa solo in caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo inferiore al 50% del costo del progetto.



23.2 L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) sia funzionale all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabile; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

Art. 24 Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione

24.1 Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, di cui all'art. 3 l. 20/1994, la Convenzione medesima vincolerà l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sottoscrizione.

24.2 Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti o con atto unilaterale dell'Autorità Responsabile.

24.3 L'Autorità Responsabile potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenute. Il Beneficiario che intenda modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.



Il legale rappresentante del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e disposizioni applicabili), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010 e pagamenti) art. 8 (Affidamento degli incarichi e contratti a terzi), art. 10 (Definizione di costi ammissibili), art. 11 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 13 (Controlli), art. 14 (Sanzioni e revoche), art. 15 (Protezione dati e riservatezza), art. 16 (Regole di pubblicità), art. 17 (Foro competente), art. 18 (Conflitto d'interessi), art. 19 (Proprietà e uso dei risultati), art. 20 (Sospensione), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).